

---

Legge regionale 09 novembre 2009, n. 67

**Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).**

(Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 13.11.2009 )

INDICE

**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 25/1998
- Art. 2 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 25/1998
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 19 della l.r. 25/1998
- Art. 6 - Modifiche all'articolo 28 della l.r. 25/1998
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 29 della l.r. 25/1998
- Art. 8 - Inserimento dell'articolo 32 bis nella l. r. 25/1998
- Art. 9 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 181, comma 1, l'articolo 196, comma 1, lettera l) e l'articolo 206;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 7 settembre 2009;

considerato quanto segue:

1. in attuazione degli articoli 181, comma 1, e 196, comma 1, lettera l), del d.lgs. 152/2006, che prevedono, rispettivamente, l'adozione da parte delle regioni di misure economiche per favorire la riduzione dello smaltimento finale, nonché l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi, occorre adeguare la normativa regionale esistente sulla concessione di incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti;
2. in merito ai contributi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, occorre tener conto delle norme e dei principi del d.lgs. 152/2006 in materia di determinazione della tariffa a carico degli utenti;
3. proprio al fine di ottenere effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti, oltre che per incentivare la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti, il presente intervento normativo stabilisce che il concorso finanziario della Regione a favore dei soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti non altera l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all'articolo 203, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e che i contributi erogati devono essere contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico dell'utenza;
4. in attuazione del d.lgs. 152/2006, ed in particolare dell'articolo 206, la Giunta regionale può erogare contributi per la realizzazione di investimenti anche a favore di imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonché associazioni di categoria, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, attraverso la stipulazione degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 206 del d.lgs. 152/2006, aventi ad oggetto, tra l'altro, la riduzione, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti, nonché l'impiego dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

5. nel caso di contributi agli investimenti privati, i provvedimenti attuativi dell'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificato dalla presente legge, dovranno essere conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01), che ha stabilito regole precise per la concessione di contributi ai produttori di rifiuti nonché alle imprese che si occupano della gestione e del riciclaggio dei rifiuti prodotti da altre imprese, finalizzata al conseguimento di obiettivi ambientali quali la riduzione dello smaltimento finale;

6. ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE), è inserita la clausola di sospensione che subordina l'erogazione dei contributi che si configurano come aiuti di Stato alla pronuncia favorevole della Commissione dell'Unione europea sui relativi provvedimenti attuativi;

7. a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 si è posta la necessità di abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 25/1998, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), e di approvare, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettere b) ed h) del d.lgs. 152/2006, un nuovo regolamento concernente l'attività di gestione dei rifiuti nonché linee guida e criteri per la predisposizione e approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza;

8. in quanto norma di maggior protezione dell'interesse ambientale, si reputa necessario inserire all'articolo 9 della l.r. 25/1998 il disposto contenuto nell'articolo 63 del d.p.g.r. 14/R/2004, che verrà abrogato con l'approvazione del nuovo regolamento regionale;

9. in attesa dell'approvazione della nuova normativa regionale di attuazione, al fine di evitare che si crei un vuoto normativo a livello regionale, si prevede che fino a tale momento continuino a trovare applicazione le disposizioni del d.p.g.r. 14/R/2004, in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

si approva la presente legge

*Art. 1*

*Modifiche all'articolo 3 della l.r. 25/1998*

omissis (1)

*Art. 2*

*Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 25/1998*

omissis (1)

*Art. 3*

*Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998*

omissis (1)

*Art. 4*

*Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998*

omissis (1)

*Art. 5*

*Modifiche all'articolo 19 della l.r. 25/1998*

omissis (1)

*Art. 6*

*Modifiche all'articolo 28 della l.r. 25/1998*

omissis (1)

---

*Art. 7*

*Modifiche all'articolo 29 della l.r. 25/1998*

omissis (1)

*Art. 8*

*Inserimento dell'articolo 32 bis nella l. r. 25/1998*

omissis (1)

*Art. 9*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.

---

**Note**

*I.* Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla *l.r.18 maggio 1998, n. 25*